



Tribunale di Napoli

1 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Valeria Rosetti	Presidente
dott. Angela Arena	Giudice Relatore
dott. Immacolata Cozzolino	Giudice

nel procedimento iscritto al n. r.g. **907/2022** promosso da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____ e
dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. _____

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. _____

RICORRENTE

letto il decreto di fissazione dell'udienza del 06\5\22, secondo le modalità previste dall'art. 83, comma settimo, lettera h DL 18/2020,
letti gli atti di causa e le note di udienza depositate,
ha emesso il seguente

DECRETO

- e _____ proponevano ricorso deducendo che:
- I ricorrenti sono cittadini residenti nel Comune di Napoli ai quali è stata rifiutata ed impedita la registrazione delle loro Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), da parte dei funzionari responsabili del Comune di Napoli.
 - Con le DAT i ricorrenti intendevano e intendono esprimere la propria autodeterminazione in materia di trattamenti sanitari, nominando un fiduciario in caso di stato di incapacità, esercitando i diritti sanciti dalla L. 219/2017 ex art. 41., secondo i dettami del culto dei Testimoni di Geova
 - Il legislatore ha previsto che alle DAT possa essere attribuito valore legale solo e soltanto se siano state registrate secondo alcune specifiche formalità ossia, "per atto pubblico e per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente del disponente,

- nel caso in cui la DAT sia registrata nelle forme sopra indicate, la legge precisa che il medico è “tenuto al rispetto delle DAT” (art. 4 comma 5) e che anzi se dall’applicazione delle stesse dovessero derivare dei pregiudizi sul disponente, il sanitario è “esente da responsabilità civile e penale” (art. 1 comma 6). A contrario, qualora la DAT non sia stata redatta secondo questi requisiti, perde valore legale e il medico sarà legittimato ad agire a prescindere dal loro contenuto.
- il Ministero dell’Interno, con la circolare n. 1/2018, ha chiarito che i Comuni non sono tenuti né a istituire un apposito registro , né a predisporre speciali moduli o procedure, piuttosto devono seguire le semplici indicazioni fornite nella circolare, ossia, l’ufficiale di stato civile, una volta verificati i presupposti deve limitarsi a ricevere la DAT e a fornire al disponente “formale ricevuta, con l’indicazione dei dati anagrafici dello stesso, data, firma e timbro dell’ufficio”.
- Ai sensi dell’art. 3 lett. a) del Decreto del Ministero della Salute n. 168/2019 , l’ufficiale dello stato civile dovrà poi trasmettere, copia di ciascuna DAT ricevuta, alla Banca dati nazionale delle DAT, secondo le semplici indicazioni reperibili sul sito del Ministero della Salute.
- Invero - pur se risulta che il Comune di Napoli abbia istituito un apposito registro per il deposito delle DAT, da parte dei cittadini interessati, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 e n. 10 del 14/3/2013 , già prima della legge n. 219/2017 e sul sito web del Comune è presente una pagina web dedicata alla spiegazione delle modalità con cui procedere al deposito e registrazione delle DAT, e risulta che la struttura competente alle mansioni afferenti allo “Stato Civile” è il Dipartimento Segreteria Generale e, più nello specifico, il “Servizio Servizi Demografici e Statistici” in esso operante che ha come dirigente il DOTT. Fra le funzioni del predetto “Servizio Servizi Demografici e Statistici” rientra l’attività di “tenuta e gestione del registro delle disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.)” .
- Dal mese di giugno 2020 fino al mese di novembre 2020 i ricorrenti provavano a prendere contatto telefonico al numero indicato nella predetta pagina web, 081-7955231 ma nessuno dei funzionari addetti al servizio di registrazione dava loro risposta. I ricorrenti proseguivano a chiamare la predetta utenza telefonica anche successivamente al periodo estivo, a intervalli costanti, fino al mese di novembre 2020 ma senza alcun esito. In assenza di risposta telefonica il Sig. [redacted] provava ancora una volta a contattare telefonicamente il servizio, ma il risultato era il medesimo non riuscendo ad ottenere alcuna risposta. A quel punto il **21 gennaio 2021** inviava una nuova e-mail al

Comune, precisando le difficoltà riscontrate e chiedendo espressamente che il servizio di registrazione fosse ripristinato quanto prima. Al messaggio di posta elettronica nessuno però, ancora una volta, dava alcun tipo di riscontro e i ricorrenti si trovavano nella situazione di aver esaurito gli strumenti per chiedere e ottenere un appuntamento utile alla registrazione delle proprie DAT.

Tanto premesso e, ritenendo che la perdurante mancata risposta alle proprie richieste tese alla registrazione delle proprie DAT rappresenti un vero e proprio rifiuto a procedere ad una trascrizione che è prevista da una norma di legge (art. 4 comma 6 legge 219/2017), invocavano il rimedio di cui all'art. 95 DPR 396/2000 alla luce della pacifica assenza di discrezionalità nella ricezione delle DAT, come indicato dalla stessa legge e precisato dalla menzionata circolare del Ministero dell'Interno.

Ciò posto, il Collegio ritiene che il ricorso sia meritevole di accoglimento in quanto fondato.

In rito si rileva che la tutela invocata dai ricorrenti a fronte del silenzio dell'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli possa essere inquadrata nella previsione di cui all'art. 95 DPR 396/2000, relativa non solo alle ipotesi di rifiuto tassative, ma anche a tutte le fattispecie in cui l'Ufficiale dello Stato civile rifiuti o ometta un adempimento connesso all'applicazione delle regole dettate sia da disposizioni del dpr 396/2000, che dal codice civile, da leggi ordinarie e speciali, da normative comunitarie e da convenzioni internazionali. Presupposto dell'azione è che l'attività richiesta dal cittadino non sia connotata da discrezionalità propria della P.A. e che il rifiuto ad adempiere incida nella sfera giuridica del destinatario (Decreto Tribunale di Napoli 7575/20 del 3.11.2020) e che entrambi i requisiti sono, nel caso in esame, soddisfatti.

Osserva inoltre il Collegio che ex art. 96 del dpr 396/2000 il Tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile, trattandosi di procedimento camerale, disciplinato dagli art. 737 e ss. cpc, che viene definito con decreto.

Come chiarito dalla Suprema Corte il procedimento previsto per tale fattispecie ha natura "camerale unilaterale" . Invero la invocata trascrizione può avvenire su ordine dell'autorità giudiziaria ordinaria, in sede di volontaria giurisdizione, con l'intervento del pubblico ministero, cui spetta la tutela dell'interesse pubblico al rispetto della legalità in materia di stato civile. Si tratta di un procedimento camerale, che segue le regole generali degli artt. 737 e 742 bis c.p.c., di natura unilaterale, posto che solo il soggetto (o i soggetti, quale parte unitaria) che abbia visto respinta la richiesta di trascrizione propone il ricorso al giudice. Nè il rifiuto dell'annotazione da parte dell'ufficiale di stato civile rende quest'ultimo parte del giudizio di accertamento da lui reso necessario ...Il giudice adito a norma del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 95, deve dunque limitarsi ad

accertare se sussistano o no le condizioni per procedere alla trascrizione richiesta dalle parti e rifiutata dall'ufficiale dello stato civile. E' un procedimento informale, come si desume dal D.P.R. n. 396 del 2000, art. 96, che delinea un provvedimento camerale, dato secondo le relative forme procedurali e con accertamento sommario adeguato a quella sede: come esso dispone, il tribunale "può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l'audizione dell'ufficiale dello stato civile", e "deve sentire il procuratore della Repubblica e gli interessati". Per il comma 3, il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato, rinviando espressamente la norma all'art. 737 c.p.c. e ss.(cfr.Sentenza Cassazione Civile n. 5894 del 12/03/2018)

Pertanto il Collegio disponeva la notifica del ricorso al solo fine di rendere edotto il Sindaco in qualità di ufficiale di Governo del ricorso proposto in questa sede e per l'effetto la notifica al Sindaco, pur senza la specificazione della veste di ufficiale di governo, presso la casa comunale anziché presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente deve ritenersi idonea a portare nella sfera di conoscibilità dello stesso quanto lamentato dai ricorrenti alla luce della natura camerale unilaterale.

Nel caso in esame, l'inadempimento lamentato da parte dell'Uff.Stat.Civ. del Comune di Napoli si è consumato in materia di ricezione e raccolta delle DAT, ossia delle disposizioni anticipate di trattamento, di cui all'art. 41. 219/2017

Il Comune di Napoli si è dotato di tale Registro, come è risultato dalle allegazioni dei ricorrenti, il Decreto n. 168 del 10 dicembre 2019 ha istituito presso il Ministero della Salute una Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e pertanto le DAT raccolte in sede locale, nell'impianto normativo organico, devono confluire nella banca dati nazionale;

I comuni devono provvedere all'annotazione in un apposito registro (non necessariamente un nuovo registro dello stato civile ma anche un semplice registro cronologico) attribuito allo Stato Civile, come previsto dalla legge, e per il Comune di Napoli risulta istituito un "Ufficio Registrazione Testamenti Biologici", in ordine al quale gli interessati possono acquisire tutte le informazioni relative all'iter procedurale da seguire tramite il sito istituzionale.

Nel caso di specie la richiesta di ricorrenti (che risultano essersi attenuti dettagliatamente alle indicazioni del sito istituzionale compilando la modulistica allegata, prodotta dai ricorrenti, non ha avuto alcun corso e l'ufficio competente, notiziato della presente procedura, non ha ritenuto di interloquire in alcun modo con il Tribunale nè per iscritto né con la comparizione del funzionario responsabile in camera di consiglio, limitandosi il Comune ad una formale costituzione nella quale deduceva un vizio formale sull'erroneo presupposto di essere controparte del presente giudizio.

La domanda v` pertanto accolta, nulla disciplinando sulle spese non vertendosi in ipotesi di costituzione del contraddittorio processuale tra parti contrapposte..

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

a) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di ricevere l'atto di Disposizione Anticipata di Trattamento (DAT) predisposta dai ricorrenti e, per l'effetto, di procedere all'annotazione nel "Registro dei Testamenti Biologici" istituito presso il Comune di Napoli nonch` a tutti gli adempimenti di legge;

b) dispone che copia delle DAT nonch` copia del presente decreto siano trasmesse, a cura della cancelleria, al competente Ufficiale dello Stato Civile;

C) Nulla sulle spese

Si comunichi ai ricorrenti ed al PM .

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 6.5.2022

Il Presidente
(dott. Valeria Rosetti)